



LUMESIA | FAISERVICE

SERVIZI
PRODOTTI
INFORMAZIONI



POLIZZA TUTELA LEGALE

Tutela della circolazione per danni subiti dal proprietario, dal conducente;
difesa penale del proprietario; dissequestro del veicolo.
Tutela dell'azienda per danni subiti da terzi, costituzione parte civile
e difesa penale per reato colposo.

Addebito del premio
dilazionato
mensilmente



Polizza tutela legale

Rimborso spese per
imputazioni colpose

Attivazione del servizio entro 24
ore dalla richiesta

Di seguito troverai maggiori dettagli in merito a tutte le opportunità fornite dal servizio: per attivarlo devi inviare la richiesta tramite e-mail all'indirizzo commerciale@faiservice.com. Per maggiori informazioni chiama il numero 0171/416000.

Costo mensile del servizio: 4,00 €. Servizio riservato ai Clienti FAI Service!



Sede legale e direzione generale: Viale Bacchiglione, 16 – 20139 Milano (MI) Sede amministrativa: Via R. Gandolfo, 1
12100 Madonna dell'Olmo (CN) Tel. 0171 416000 – Fax 0171 411583 – info@faiservice.com – www.faiservice.com

**MODULO DI ADESIONE alle POLIZZE COLLETTIVE PATENTE PROTETTA
e TUTELA LEGALE in favore dei SOCI / CLIENTI di FAI SERVICE**


Ragione Sociale dell'assicurato socio/cliente di FAI Service		Codice fiscale e/o Partita IVA	
Indirizzo	Comune	CAP	Provincia

I mezzi di pagamento consentiti dalla Società nei limiti previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza, sono: Bonifico Bancario o Postale, Assegno Bancario, Circolare o Postale non trasferibile, Bollettino di Conto Corrente Postale, Vaglia Postale, Contante, Carte di Credito e di Debito.

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento e scade alle ore 0.00 del 01/01/2021.

☐ **PATENTE PROTETTA (polizza collettiva nr. 11075231)**

Garanzie:

1. Indennità Patente e CQC per Dipendenti e Collaboratori
2. Anticipo cauzione penale
3. Assistenza dell'interprete
4. Recupero danni a persone

Massimali:

- € 50,00 per il numero di giorni previsti nel provvedimento di ritiro/sospensione della patente di guida oppure del CQC (fino ad un massimo di 180) per la garanzia 1
- € 1.000,00 per caso assicurativo con il limite annuo per azienda di € 5.000,00 per le garanzie 2 e 3
- € 3.000,00 per caso assicurativo per la garanzia 4

Chi può assicurarsi?

Rischi assicurabili	Società di capitali Società di persone	Ditta Individuale, Impr. Familiare e Studio Profession.	Cooperativa a responsabilità limitata	Coop. Sociali e Consorzi
Agente Rappresentante	Sì	Sì	Sì	Sì
Amministratore	Sì	Sì	Sì	Sì
Lavoratore parasubordinato	Sì	Sì	Sì	Sì
Lavoratore autonomo	Sì	Sì	Sì	Sì
Lavoratore dipendente	Sì	Sì	Sì	Sì
Socio di Società di persone o capitale	Sì	Sì	Sì	Sì
Titolare ditta individuale	Sì	No	Sì	Sì
Titolare impresa familiare	Sì	No	Sì	Sì
Titolare studio professionale	Sì	No	Sì	Sì
Socio-lavoratore di Cooperative art	Sì	Sì	Sì	Sì

Nominativi degli Assicurati:

Cognome e Nome	Codice Fiscale	Cognome e Nome	Codice Fiscale

Costo mensile per patente: € 5,90 (di cui 3,33 € premio di polizza e 2,57 € + IVA per assistance card)

In caso di richiesta di prestazione e/o intervento l'associato/cliente F.A.I. Service S. Coop. in qualità di assicurato ha l'obbligo di **avvisare immediatamente per iscritto ARAG** a mezzo mail all'indirizzo denunce@arag.it o al numero di fax +39 0458290557 e per conoscenza SicurFAI all'indirizzo info@sicurfai.it **entro e non oltre sette giorni** dal momento in cui il sinistro si è verificato ovvero dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.

REQUISITI DI ASSICURABILITA' DEL RISCHIO PATENTE e/o CQC PER DIPENDENTI E COLLABORATORI (di cui all'art. 23 e 25)

L'assicurato, datore di lavoro o azienda associata/cliente FAI Service, dichiara che:

1. non ha già assicurato presso altra Compagnia assicurativa o presso ARAG SE- Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia stessa i rischi assicurati con il presente contratto per garanzie equivalenti;
2. si obbliga a comunicare ad ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia l'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo per gli stessi rischi presso altra Compagnia assicurativa;
3. il valore dell'indennità giornaliera assicurata corrisponde alla misura del pregiudizio economico (danno) che si intende assicurare, subito dall'assicurato in conseguenza della sanzione comminata ad un suo dipendente/collaboratore;
4. tra i rischi assicurati con la presente polizza non risultano dipendenti dell'assicurato con contratto part time;
5. si obbliga a comunicare ad ARAG SE- Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia l'eventuale successiva variazione del contratto di lavoro dipendente in part time ai fini del rimborso della quota o rata di premio pagata e non goduta.

Dichiara inoltre ai sensi del Reg. ISVAP n. 29/09 che:

6. l'azienda/datore di lavoro assicurata è un soggetto diverso da colui che subisce il provvedimento di sospensione/ritiro della patente di guida o l'azzeramento dei punti della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) o di altra Certificazione di Abilitazione Professionale (CAP);
7. all'azienda/datore di lavoro deriva un danno economico in conseguenza della sanzione comminata ad un suo dipendente/collaboratore;

**FAI SERVICE
SOCIETÀ
COOPERATIVA**

Sede legale e
direzione generale:
Viale Bacchiglione, 16
20139 Milano (MI)
T +39 02 83627311
F +39 02 83595498

Sede amministrativa:
Via Renzo Gandolfo, 1
12100 Madonna
dell'Olmo (CN)
T +39 0171 416000
F +39 0171 411583

P. IVA 02654640040
C.F. 08422730153
REA CCIAA MI1826807
Albo Cooperative n. A107667
E-mail: info@faiservice.it
www.faiservice.it

8. la guida di veicoli a motore è strettamente funzionale all'esercizio dell'attività a cui è adibito il dipendente/collaboratore che ha subito la sanzione;
9. il dipendente/collaboratore riceve un compenso per le sue prestazioni e queste sono svolte con stabilità e continuità.

Con la sottoscrizione del presente e il pagamento del premio convenuto, il sottoscritto dichiara di voler aderire alla polizza collettiva n. 11075231 e chiede quindi l'attivazione della copertura assicurativa nei termini sopra riportati.

Data: _____

L'azienda richiedente: _____

☐ TUTELA LEGALE (polizza collettiva nr. 11075230)

- Garanzie:**
- difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni
 - difesa penale per delitti dolosi
 - richiesta di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi
 - controversie per danni cagionati a terzi
 - formulazione di denuncia – querela
 - richiesta di risarcimento danni connessi alla circolazione stradale
 - difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale
 - dissequestro del veicolo
 - opposizione avverso sanzioni amministrative

Massimale: € 10.000,00 per caso assicurativo con il limite annuo per azienda di € 30.000,00

Costo mensile per azienda associata/cliente: € 4,00 (di cui 2,50 € premio di polizza e 1,50 € + IVA per assistance card)

Tale costo mensile è fisso, indipendentemente dal numero di automezzi appartenenti alla Società e/o all'Impresa Individuale.

In caso di richiesta di prestazione e/o intervento l'associato/cliente F.A.I. Service S. Coop. in qualità di assicurato ha l'obbligo di **avvisare immediatamente per iscritto ARAG** a mezzo mail all'indirizzo denunce@arag.it o al numero di fax +39 0458290557 e per conoscenza SicurFAI all'indirizzo info@sicurfai.it **entro e non oltre sette giorni dal momento in cui il sinistro si è verificato ovvero dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.**

Con la sottoscrizione del presente e il pagamento del premio convenuto, il sottoscritto dichiara di voler aderire alla polizza collettiva n. 11075230 e chiede quindi l'attivazione della copertura assicurativa nei termini sopra riportati

Data: _____

L'azienda richiedente: _____

ALTRE DICHIARAZIONI:

1. Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto: la documentazione informativa precontrattuale ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018 e in particolare i documenti conformi ai modelli Allegato 3 e 4 di cui all'art. 56 e il documento sulla valutazione delle richieste ed esigenze del contraente ai sensi dell'art. 58; il Documento Informativo precontrattuale per il prodotto assicurativo (DIP Danni) Ed. 10/2018, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento IVASS n. 41/2018; il Fascicolo Informativo Ed. 05/2018, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, contenente i seguenti documenti: a) Nota informativa comprensiva del glossario, b) Condizioni di assicurazione.
2. Il sottoscritto dichiara di accettare le Condizioni Generali di Assicurazione e le Condizioni Particolari di Polizza (rinvenibili sul sito www.faiservice.it).
3. Il sottoscritto dichiara che le informazioni rese sul presente Modulo di adesione sono conformi a verità.

Data: _____

L'azienda richiedente: _____
(timbro e firma)

Dichiaro di aver letto e compreso l'Informativa in materia di protezione dei dati personali pubblicata sul sito www.arag.it/privacy, e pertanto do il consenso al trattamento dei miei dati personali e dati particolari, per le finalità e nei limiti indicati.

Data: _____

L'azienda richiedente: _____
(timbro e firma)

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del dichiarante relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).



CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 – Assicurati

Le garanzie previste vengono prestate per i casi assicurativi, riguardanti tutti i veicoli delle aziende associate a FAI SERVICE, che beneficiano della Tracky Card bianca (carta servizi), nelle persone del conducente autorizzato.

Art. 2 – Decorrenza e durata del contratto

1. Le garanzie operano dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato in polizza, se in quel momento il premio è stato pagato; in caso diverso le garanzie operano dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite in polizza.

2. Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata o fax spediti almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente, ogni volta, di 1 (uno) anno.

Art. 3 – Coesistenza di altre assicurazioni

Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare ad ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (di seguito nominata per brevità Società) l'esistenza al momento della conclusione del contratto e/o la successiva stipulazione in corso di vigenza dello stesso di altre assicurazioni per lo stesso rischio indicando a ciascun assicuratore il nome degli altri, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1910 Codice Civile.

Art. 4 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le eventuali dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, consentono alla Società di chiedere l'annullamento della polizza o di esercitare il diritto di recesso ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.

Art. 5 – Aggravamento e diminuzione del rischio

1. Il Contraente deve dare immediata comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio. La mancanza di tale comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione ai sensi dell'Art. 1898 Codice Civile.

2. Nel caso di diminuzione del rischio la Società ridurrà il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'Art. 1897 Codice Civile, rinunciando al diritto di recesso.

Art. 6 – Recesso in caso di sinistro

1. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere in forma scritta dal contratto mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti, (a titolo esemplificativo ma non esaustivo PEC e raccomandata a mani) o telex, dando un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data di effetto del recesso.

2. In ogni caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile (al netto delle imposte) relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

Art. 7 – Obblighi del Contraente

Il Contraente è obbligato a fornire le indicazioni e consegnare all'Assicurato la documentazione prevista dall'articolo 30 (Documentazione) comma 8 del Regolamento ISVAP n. 35.

Ai sensi di tale articolo il Contraente deve consegnare all'Assicurato una Scheda informativa sintetica contenente la denominazione della Società, l'oggetto della copertura assicurativa, le modalità per acquisire sia le condizioni di assicurazione che le informazioni sulla procedura di liquidazione della prestazione assicurata.

Art. 8 – Pagamento del premio

1. Il premio è sempre determinato per il periodo di 1 (un) anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

2. Se il Contraente non paga il premio alla firma o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento, ai sensi

dell'art 1901 del Codice Civile. Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'Art. 1901 Codice Civile.

3. Qualora il Contraente non corrisponda le rate di premio successive entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza, la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti.

4. I premi devono essere pagati presso la sede della Società ovvero dell'intermediario al quale è assegnata la polizza.

Art. 9 – Efficacia dell'assicurazione

1. Ai fini della presente polizza, il caso assicurativo si intende verificatosi nel momento in cui risulta commessa la violazione di legge contestata all'Assicurato. In presenza di più violazioni della stessa natura, il caso assicurativo si intende verificatosi alla data della prima violazione contestata.

2. La garanzia vale per i casi assicurativi che siano avvenuti durante il periodo di efficacia della polizza.

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano avvenuti durante il periodo di efficacia del contratto e che siano stati denunciati alla Società, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

4. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- i ricorsi promossi da più persone assicurate ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia vale per tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito in parti uguali.

Art. 10 – Regolazione del premio

1. Il premio annuo lordo di polizza è determinato in base al numero di veicoli delle aziende associate al Contraente che beneficiano della Tracky Card bianca (carta servizi). Il numero di veicoli assicurati alla data di decorrenza della presente polizza collettiva è 3.000.

2. Il premio annuo lordo viene corrisposto dal Contraente, per ciascun periodo assicurativo, come di seguito specificato:

- a) in una parte fissa, in via provvisoria, al momento della stipula della polizza pari a 500,00 euro;
- b) a saldo, mediante la regolazione del premio alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, sulla base del dato consuntivo di veicoli delle aziende associate al Contraente che beneficiano della Tracky Card bianca (carta servizi).

Il premio annuo lordo minimo della presente polizza collettiva è pari a 9.000,00 euro.

3. Qualora la regolazione a saldo dovesse comportare la determinazione del premio annuo lordo di polizza in misura inferiore a quello minimo è escluso ogni conguaglio negativo.

4. Per la determinazione ed il versamento della quota di premio a saldo, il Contraente è obbligato a:

- a) comunicare alla Società, in forma scritta entro la fine di ogni periodo assicurativo, il numero di veicoli delle aziende associate al Contraente che beneficiano della Tracky Card bianca (carta servizi);
- b) versare il premio a saldo nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione della Società del premio dovuto.

5. In caso di mancato rispetto dei termini previsti al punto 4) del presente articolo, la valutazione e l'eventuale liquidazione dei sinistri:

- insorti nel periodo oggetto della regolazione
- e denunciati oltre i termini di tempo stabiliti alla lettera a) del punto 4),

non verranno effettuate fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente provvederà al pagamento dell'eventuale premio dovuto.

6. La Società si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli relativamente ai dati forniti dal Contraente ed utili ai fini della determinazione del premio. Il Contraente si obbliga a fornire, a semplice richiesta scritta, i chiarimenti, le informazioni e la documentazione necessaria.

7. Qualora in sede di gestione del caso assicurativo, risulti che al momento della stipula della polizza o al momento della



regolazione premio dell'annualità precedente sia stato assicurato parzialmente il valore della cosa assicurata, la Società liquiderà proporzionalmente le somme di cui all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione, a parziale deroga all'art. 1907 Codice Civile.

Art. 11 – Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 12 – Disaccordo nella gestione del caso assicurativo

1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

2. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

3. Qualora l'assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Art. 13 – Estensione territoriale

Le prestazioni garantite con la presente polizza valgono in via esclusiva per i casi assicurativi avvenuti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Art. 14 – Oggetto della garanzia

La Società, alle condizioni della presente polizza, assicura il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato, a seguito di violazioni del Codice della Strada avvenute in costanza di polizza.

Art. 15 – Rimborso Autoscuola e Zero Punti Patente

1. **Rimborso corso Autoscuola.** Rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti della Carta di Qualificazione del Conducente, sottratti all'Assicurato. La garanzia è valida per gli Assicurati individuati all'art. 1 solo qualora la decurtazione dei punti della Carta di Qualificazione del Conducente sia relativa a fatti avvenuti alla guida del mezzo assicurato. Sarà pertanto onere dell'Assicurato, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare la decurtazione connessa al mezzo assicurato.

2. **Rimborso Zero Punti.** Rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione della Carta di Qualificazione del Conducente nel caso di perdita integrale dei punti da parte dell'Assicurato, purché dimostri di aver posseduto almeno 10 (dieci) punti al momento della stipula della polizza o in un momento successivo.

La prestazione opera con il limite della partecipazione ed il rimborso di un solo corso per assicurato per anno assicurativo.

Art. 16 – Denuncia e gestione del caso assicurativo

1. L'Assicurato deve presentare alla Società immediata denuncia del caso assicurativo, producendo copia del provvedimento sanzionatorio e della documentazione fiscalmente valida comprovante i costi sostenuti, nonché copia, quando richiesto, dei provvedimenti di sospensione e di restituzione della patente di guida o della documentazione dell'avvenuta attribuzione del nuovo punteggio.

Inoltre l'assicurato dovrà fornire la documentazione necessaria per dimostrare di essere in possesso dei requisiti per beneficiare della copertura assicurativa offerta dal presente contratto collettivo, in particolare copia della Tracky Card bianca (carta servizi) in corso di validità.

2. La Società, ricevuta la denuncia del caso assicurativo e verificata l'operatività delle garanzie di polizza e la completezza della documentazione ricevuta, provvede al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato o al pagamento delle Indennità previste.

Art. 17 – Massimale

Gli oneri e spese oggetto del Rimborso corso Autoscuola e del Rimborso Zero Punti, sono liquidate entro il limite di € 500,00 (cinquecento) per caso assicurativo con il limite di € 500,00 (cinquecento) per veicolo assicurato e di € 350.000,00 per la presente polizza collettiva per ciascun anno assicurativo.

Art. 18 – Esclusioni

Le garanzie non operano:

- a) per il pagamento di multe, ammende, pene e sanzioni pecuniarie;
- b) per fatti dolosi dell'Assicurato, del conducente o del Contraente;
- c) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- d) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato;
- e) se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione o per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione;
- f) per vertenze contrattuali con la Società.



ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Società di Assicurazioni con sede legale in Germania
Compagnia di ARAG Group

Contratto collettivo di assicurazione di Tutela legale Attività e Circolazione per le Aziende associate a FAI Service

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- a) Nota Informativa, comprensiva di Glossario
- b) Condizioni di assicurazione
- c) Informativa sulla privacy

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

a) ARAG SE è una Società di ARAG Group.

b) ARAG SE ha sede legale in Düsseldorf, Arag Platz 1 - Germania

c) ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia ("la Società") sita in Viale del Commercio, 59 - 37135 VERONA VR (ITALIA).

d) Recapito telefonico per l'Italia: +39 045.8290411 - Fax: 045 8290449 - e-mail: arag@arag.it - pec: arag@pec.arag.it - web: www.arag.it

e) ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione IVASS, Elenco I, 1.00108, operante in Italia in regime di Stabilimento.

ARAG SE è sottoposta all'Autorità di vigilanza preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari della Germania: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Ba.Fin).

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Le informazioni che seguono sono inerenti all'ultimo bilancio individuale approvato relativo all'esercizio anno 2014.

Il patrimonio netto della Società ammonta a 397.747.597,27 euro, di cui Capitale Sociale 100.000.000,00 euro e Riserve Patrimoniali 270.172.569,19 euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni ammonta al 342,6%. Questo indicatore rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo.

Avvertenza: In mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata alla Casella Postale 61 - 26100 Cremona (CR) o fax spediti almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza dell'assicurazione, il contratto è prorogato per 1 (uno) anno e così successivamente.

Si rinvia all'articolo 5 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto garantisce gli oneri, non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale di cui all'Art. 1 delle Condizioni di assicurazione.

Riportiamo sinteticamente le coperture assicurative offerte dal contratto, che valgono con le limitazioni, le esclusioni e nell'ambito dell'estensione territoriale specificati nelle Condizioni di Assicurazione:

- difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni
- difesa penale per delitti dolosi
- richiesta di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi
- controversie per danni cagionati a terzi
- Formulazione di denuncia – querela
- richiesta di risarcimento danni connessi alla circolazione stradale
- difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale
- dissequestro del veicolo
- opposizione avverso sanzioni amministrative

L'indicazione delle garanzie sopra riportate si riferisce a tutte le coperture assicurative offerte dal contratto.

Si rinvia altresì all'Art. 1, Art. 22 e Art. 25 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: il contraente ha la facoltà, previa registrazione al sito www.arag.it, di accedere all'area riservata ai clienti per verificare lo stato delle proprie coperture assicurative, le scadenze e i termini contrattuali sottoscritti.

Avvertenza: il contratto può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Si rinvia all'Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art.8 comma 2 e Art. 19 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Inoltre ciascuna garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni proprie per le quali si rinvia ai singoli articoli delle Condizioni Particolari di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: le suddette coperture sono prestate fino alla concorrenza del massimale e secondo le modalità presenti all'interno delle singole garanzie delle Condizioni Particolari di Assicurazione.

Per gli aspetti di dettaglio relativi al massimale, alle limitazioni delle singole garanzie, ai valori in lite ed alle altre modalità si rimanda al frontespizio di polizza, all'Art. 1 comma 1, all'Art. 8 comma 3, all'Art. 22 e all'Art. 25 delle Condizioni di assicurazione.

Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustrano i meccanismi di funzionamento mediante esemplificazioni numeriche.

Meccanismo di funzionamento del massimale per caso assicurativo:

Massimale per caso assicurativo indicato sul frontespizio di polizza per tutte le prestazioni garantite: € 10.000,00

Spese legali	€ 8.000,00
Spese peritali	€ 4.000,00
Totale oneri	€ 12.000,00
Importo rimborsabile	€ 10.000,00

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze di rischio - Nullità

Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio, rese in sede di stipulazione del contratto, potrebbero comportare effetti sulla prestazione.

Si rinvia all'Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze.

Avvertenza: il contratto non contiene delle cause di nullità.

Resta salvo quanto previsto dal Codice Civile all'Art. 1895 o del Codice della Assicurazioni Private in tema di nullità del rischio.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società o al proprio Intermediario di ogni aggravamento e diminuzione del rischio.

Si rinvia agli Artt. 3 comma 2 delle Condizioni Generali di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione.

6. Premi

Il premio deve essere pagato per l'intera annualità assicurativa all'Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Società, tramite i mezzi di pagamento e salvo i limiti previsti dalla normativa vigente (esempi: bonifico bancario, contanti, assegno non trasferibile).

Si rinvia all'Art. 7 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

7. Rivalsa e Surroga - Recupero somme

Avvertenza: il contratto prevede espressamente azioni di rivalsa nei confronti del contraente/assicurato per le somme che la Società abbia sostenute o anticipate, qualora siano state recuperate dalla controparte.

Ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, il contraente cede alla Società il diritto di surrogarsi nei suoi diritti nei confronti dei terzi, per il recupero delle somme sostenute a qualsiasi titolo, acconsentendo all'esercizio delle relative azioni. Si rimanda all'Art. 13 delle Condizioni generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi ai presupposti e agli effetti.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: il contratto prevede, per entrambe le Parti ovvero sia da parte del Contraente sia da parte della Società, la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, dandone comunicazione in forma scritta mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti, (a titolo esemplificativo ma non esaustivo PEC e raccomandata a mani) o telefax.

Si rinvia all'Art. 6 – delle Condizioni Generali di assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 (uno) anno dalle singole scadenze mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (come previsto dall'Art.2952 al 1° e 2° comma del Codice Civile) o dal momento in cui si viene a conoscenza della possibilità di esercitare il diritto.

Avvertenza: Il contratto non può essere stipulato per garantire rischi già assicurati presso la Società. L'Assicurato ha infatti l'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza di altre coperture assicurative sullo stesso rischio al momento della conclusione del contratto.

La presenza di un'ulteriore copertura assicurativa con la Società non dichiarata relativa al medesimo rischio, comporta la perdita del diritto alla liquidazione delle spese legali, essendo tale pattuizione a carattere essenziale per la valutazione, conclusione e per la vigenza della copertura assicurativa.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 4 – Altre assicurazioni delle Condizioni di assicurazione.

10. Legge applicabile al contratto

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Ai sensi dell'Art. 180 del D.Lgs. n° 209/05, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

11. Regime fiscale

Il premio pagato per l'assicurazione è soggetto all'aliquota di imposta attualmente in vigore, pari al 12,50% per la Sezione Circolazione e del 21,25% per la Sezione Attività.

Sono a carico del Contraente e dell'assicurato le imposte, le tasse e gli altri oneri stabiliti per legge derivanti dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: l'Assicurato deve denunciare immediatamente per iscritto, qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 9 (nove) giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato può denunciare i nuovi sinistri tramite posta ordinaria, tramite mail alla casella denunce@arag.it o al numero di fax +39 045.8290 557. Per la successiva trattazione dei sinistri (successivi scambi di corrispondenza per sinistri già aperti) invece si possono utilizzare le mail del responsabile di zona che segue il sinistro, fax +39 045.8290 449 e la posta ordinaria.

Si rinvia agli Artt. 10 – Fornitura dei mezzi di prova, Art. 11 – Art. 12 – delle Condizioni Generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

13. Reclami

Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla funzione incaricata della Società:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Servizio Reclami, Viale del Commercio 59, 37135 – Verona VR, Fax: +39 045.8290499 - Indirizzo di posta elettronica: servizio.reclami@arag.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all':

IVASS- Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni - Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma (www.ivass.it), corredando l'esposto con copia del reclamo eventualmente già inoltrato alla Società ed il relativo riscontro.

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate anche sul sito internet della Società www.arag.it.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it alla sezione "Per il Consumatore – Come presentare un reclamo". Il modulo è scaricabile anche dal sito www.arag.it, accedendo alla sezione "Contatti – reclami".

Si ricorda che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'**Autorità Giudiziaria**.

Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile e in alcuni casi necessario, procedere mediante **sistemi alternativi di risoluzione delle controversie**, quali:

-la **Mediazione** (Decreto Legislativo n. 28.04.2010 e successive modifiche) che può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it

e/o

-la **Negoziazione assistita** (Legge 10.11.2014 n. 162) che può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.

Qualora la legislazione applicabile al contratto scelta tra le parti sia diversa da quella italiana, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta ed in tal caso l'IVASS si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Contraente stesso.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:

- all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;

- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà, quando previsto, di ricorrere ad alternativi sistemi conciliativi.

14. Arbitrato e mediazione con la Società

Il contratto prevede che la Società ed il Contraente, in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi, possano demandare la decisione ad un Arbitro.

E' inoltre prevista la facoltà da parte dell'assicurato di precedere l'azione giudiziaria con un tentativo di mediazione ai sensi del D. Lgs 28.04.2010.

Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'Art. 11 commi 7 e 10 - delle Condizioni Generali di assicurazione.

Avvertenza: resta comunque fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

15. Conflitto di interessi

La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto.

In ogni caso la Società, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio al Contraente e si impegna ad ottenere per il Contraente il miglior risultato possibile.

16. Aggiornamento informazioni presenti nel Fascicolo Informativo

In riferimento all'Art. 37 comma 2 del Regolamento ISVAP n.35 del 2010, per la consultazione delle eventuali variazioni delle informazioni presenti nel presente Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative che saranno comunicate per iscritto direttamente al Contraente, si rinvia al sito www.arag.it nella sezione prodotti e servizi – Fascicoli Informativi.

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Rappresentante Generale per l'Italia e Direttore Generale



Il Dirigente Resp. Underwriting & Pricing



Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella Nota Informativa: 01/2016

Glossario

Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

Ammenda: pena pecuniaria stabilita per le contravvenzioni, in contrapposizione alla multa, pena pecuniaria prevista per i delitti.

Arbitrato: istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assistenza giudiziale: attività di difesa di un legale quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.

Assistenza stragiudiziale: attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

Carenza: periodo in cui la polizza non produce effetti. Tale periodo intercorre tra il momento della stipulazione del contratto di assicurazione, o alle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento se successivo alla stipula, e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall'assicuratore diviene concretamente efficace.

Il periodo di carenza non sarà recuperato alla scadenza della polizza che invece cesserà al decorrere dell'anno dal momento della firma.

Caso assicurativo: sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia e/o il giudizio penale - per il quale è prevista l'assicurazione.

Certificato di Assicurazione: il documento contrattuale emesso dalla Società attestante la copertura assicurativa.

Costituzione di parte civile: il soggetto che, all'interno del processo penale, esercita l'azione civile è denominato parte civile. L'azione civile è quella diretta a fare valere la pretesa civilistica al risarcimento del danno. Quindi, i danni risarcibili sono sia quelli patrimoniali, che hanno un contenuto quantificabile in termini economici, che quelli non patrimoniali ovvero denominati danni morali e derivanti dalle sofferenze patite in conseguenza della condotta illecita. L'atto che introduce l'azione civile nel processo penale è l'atto di costituzione di parte civile oppure l'atto di trasferimento in sede penale dell'azione civile, già promossa nella sua naturale sede.

Compensi per i Liberi Professionisti: importo del volume di affari indicato dal Contraente nella dichiarazione IVA relativa all'annualità precedente alla stipula della polizza al netto di IVA e di contributi alla Cassa Previdenza.

Compensi per la trasferta: spese di viaggio e di soggiorno dovute dal cliente al proprio avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale.

Controparte: la parte avversaria in una controversia.

Consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.): svolge la funzione di Ausiliario del Giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio.

Consulente tecnico di parte (C.T.P.): libero professionista, al quale una parte in causa conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l'incaricato esperto in uno specifico settore. Se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell'accertamento tecnico preventivo) incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice. Il giudice, infatti, con l'ordinanza di nomina del CTU, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare un loro consulente tecnico.

Contraente: soggetto che stipula l'assicurazione.

Danno di natura contrattuale: danno dovuto ad un inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.

Danno extracontrattuale: danno ingiusto conseguente a fatto illecito.

Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso: qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Elemento di rischio variabile: parametro tariffario su cui viene calcolato e regolato il premio.

Concordato preventivo: è una procedura concorsuale attraverso la quale l'imprenditore ricerca un accordo con i suoi creditori per non essere dichiarato fallito o comunque per cercare di superare la crisi in cui versa l'impresa.

Concordato fallimentare: è una causa legale di cessazione del fallimento, uno strumento volto a realizzare il soddisfacimento di tutti i creditori ammessi al passivo. Il concordato consente al fallito di sanare i propri debiti attraverso una sorta di accordo con il ceto creditorio, che può prevedere il pagamento anche parziale dei debiti, la dilazione o ristrutturazione degli stessi; consente inoltre la liberazione dei beni sottoposti allo spossessamento fallimentare e non espone alle possibili conseguenze penali connesse al fallimento.

Fallimento: è una procedura concorsuale liquidatoria, che coinvolge l'imprenditore con l'intero patrimonio e i suoi creditori. Tale procedura è diretta all'accertamento dello stato di insolvenza dell'imprenditore, all'accertamento dei crediti vantati nei suoi confronti e alla loro successiva liquidazione.

Fascicolo Informativo: l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, prima della sottoscrizione del contratto o della proposta di assicurazione, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Modulo di proposta ove previsto.

Fatto illecito: inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.

Fatturato: l'importo del volume di affari indicato dal Contraente nella dichiarazione IVA relativa all'annualità precedente alla stipula della polizza.

Fatturato (per le Imprese Edili): valore complessivo della/e opera/e o degli appalti realizzati la cui esecuzione è affidata al Contraente, comprensivo dell'entità del lavoro commissionato alla ditte subappaltatrici, al netto di I.V.A. e/o di eventuali imposte di fabbricazione. Resta escluso qualsiasi emolumento percepito per attività diverse.

Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Ivass (precedentemente denominato Isvap): Istituto di Vigilanza per le assicurazioni

Mediazione: istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.

Modulo di adesione: il documento che, debitamente compilato e sottoscritto, viene utilizzato dagli associati a FAI Service per l'adesione alle polizze collettive.

Multa: vedi Ammenda.

Perito: Libero professionista incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro.

Regolazione premio: forma di conguaglio del premio, prevista da un'apposita clausola contrattuale. E' applicabile quando il premio, non calcolabile a priori perché posto in relazione ad elementi variabili (fatturato, compensi, ecc.), viene corrisposto in parte anticipatamente (parte provvisoria) ed in parte a posteriori sulla base della regolazione, ossia del conteggio fatto quando sono disponibili i dati relativi all'elemento variabile prescelto.

Premio: somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'assicurazione.

Prescrizione: Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.

Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

Recesso: manifestazione di volontà con cui una delle parti produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico di origine contrattuale.

Responsabilità contrattuale: attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.

Responsabilità extracontrattuale: riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi *erga omnes* (per tutti) e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico.

Rescissione: attraverso l'azione di rescissione si permette a un soggetto che ha concluso contratto in condizioni di pericolo o di bisogno di sciogliersi dallo stesso quando queste condizioni hanno provocato delle notevoli sproporzioni tra prestazioni contrattuali.

Ricorso amministrativo: è quello presentato agli Organi amministrativi: Prefetto, Ministero, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, etc..

Risoluzione: è un istituto che si riferisce a un vizio del contratto inteso non come "atto" bensì come "rapporto": si tratta, infatti, di una disfunzione del rapporto contrattuale sopravvenuta e causata da una delle fattispecie descritte dal codice. La risoluzione può avvenire per inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità.

Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato): giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: l'impresa assicuratrice ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Spese arbitrali: spese sostenute per attivare la procedura arbitrale e per gli onorari dell'arbitro prescelto.

Spese legali: onorari e diritti del patrocinatore sensi di legge.

Spese liquidate: spese spettanti all'avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.

Spese di domiciliazione: spese dell'avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per il giudizio qualora l'avvocato incaricato dall'assicurato risieda fuori da tale distretto.

Spese di soccombenza: spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. Soccombente è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.

Spese di giustizia: spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.

Spese peritali: somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).

Tacito rinnovo: è una clausola che prevede il rinnovo automatico del contratto alla scadenza.

Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Tutela Legale: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163/4 e 173/4 e correlati.

Unico caso assicurativo: fatto dannoso e/o controversia che coinvolge più assicurati.

Valore in lite: è il valore dell'oggetto della richiesta di risarcimento. Comprende tutte le voci di danno dimostrabili attraverso prove.

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel Glossario: 01/2016

Condizioni Generali di Assicurazione

Definizioni: si rinvia integralmente al Glossario della Nota informativa.

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

1. ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (di seguito nominata per brevità Società), alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza, con una franchigia fissa ed assoluta di € 1.000,00 per evento.

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo, anche quando la vertenza venga trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabelle dei compensi previste per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all'ambito di operatività della presente polizza: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato nella misura liquidata dal giudice, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 11 comma 5;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 11 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato un arbitro per la decisione di controversie previste dalla polizza, per un valore in lite non inferiore a € 1.000,00;
- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e i compensi per la trasferta.

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la Società ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.

3. E' garantito l'intervento di un unico legale territorialmente competente ai sensi dell'Art. 12, comma 1, per ogni grado di giudizio.

Art. 2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

2. La Società non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.

4. Non sono oggetto di copertura assicurativa:

- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato;
- i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

Art. 3 - Indicazioni e dichiarazioni. Aggravamento o diminuzione del rischio.

1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.

2. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

3. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4 - Altre assicurazioni

1. L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.

2. Qualora coesistano più coperture assicurative sul medesimo rischio, sottoscritte con diversi assicuratori, in caso di sinistro la Società sarà obbligata al pagamento degli oneri di cui all'art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione applicando la ripartizione proporzionale in ragione delle somme complessivamente dovute secondo i rispettivi contratti assicurativi.

Art. 5 - Effetto e durata del contratto e del Certificato di assicurazione

1. La polizza produce effetti (oppure "è efficace"), cioè copre il rischio assicurativo, dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato nella polizza e nel certificato di assicurazione, se in quel momento il premio è stato corrisposto; in caso diverso produce effetti dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza.

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- durante il periodo di effetto della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto della polizza, in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.

3. Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata o fax spediti almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 (uno) anno, ai sensi dell'art. 1899 Codice Civile.

4. Il Certificato di Assicurazione ha la durata indicata nel certificato stesso e non si rinnova tacitamente.

Art. 6 Recesso in caso di sinistro

1. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti (Società e Contraente) possono recedere in forma scritta dal contratto mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti, (a titolo esemplificativo ma non esaustivo PEC e raccomandata a mani) o telefax, dando un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data di effetto del recesso. In ogni caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.
2. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti (Società e Assicurato) possono recedere in forma scritta dal Certificato di Assicurazione mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti, (a titolo esemplificativo ma non esaustivo PEC e raccomandata a mani) o telefax, dando un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data di effetto del recesso. In ogni caso all'Assicurato è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

Art. 7 - Pagamento del premio e sospensione della copertura assicurativa

1. Il premio è sempre determinato per il periodo di 1 (uno) anno, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.
2. Se l'Assicurato non paga il premio alla firma stabilito dal Certificato di Assicurazione, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento, ai sensi dell'art 1901 del Codice Civile.
3. I premi devono essere pagati presso la sede della Società ovvero dell'intermediario al quale è assegnata la polizza.
4. Qualora in sede di gestione del caso assicurativo, risulti che al momento della stipula della polizza sia stato assicurato parzialmente il valore della cosa assicurata, la Società liquiderà proporzionalmente le somme di cui all'art. 1 – Oggetto dell'assicurazione, a parziale deroga dell'art. 1907 Codice Civile.

Art. 8 - Insorgenza del caso assicurativo e unico caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
 - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
 - per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia non ha luogo se il contratto oggetto della controversia è già stato disdetto da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti nel momento della stipula. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società.
3. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:
 - vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
 - procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
4. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti e il relativo massimale, che rimane unico per il caso assicurativo, viene equamente ripartito tra gli assicurati a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Se alla conclusione del caso assicurativo, una o più quote o parti di esso risultassero non impiegate, le stesse verrebbero redistribuite tra gli assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro, pur sempre nel limite del massimale.

Art. 9 – Termini di denuncia del caso assicurativo e fornitura dei mezzi di prova

1. L'Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza, fatto salvo il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.
2. L'Assicurato deve informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione.
3. In mancanza di tali adempimenti, la Società non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del caso, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.
4. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
5. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente, decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.

Art. 10 - Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, la Società, gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzare il bonario componimento della controversia. La Società si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell'assistenza del legale avanti al mediatore ai sensi dell'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione.
2. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l'Assicurato comunica alla Società gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa al fine di permettere alla Società di valutarne le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini dell'Art. 11 per la trattazione giudiziale.
3. Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.
4. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi del comma 2 del presente articolo.
5. E' necessario, pena la decadenza della garanzia, che la Società confermi preventivamente la copertura delle spese per :
 - la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;
 - la nomina di Consulenti Tecnici di Parte.
6. La Società non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici.
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
8. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
9. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
10. Qualora l'assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Art. 11 – Libera scelta del legale per la fase giudiziale

1. Limitatamente alla fase giudiziale l'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto:
 - a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;

b) all'Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato.

Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, la Società fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione, comma 2.

2. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

3. L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato nonché fornirgli tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso per la difesa dei suoi diritti ed interessi.

3. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

4. La Società non è responsabile dell'operato dei Legali.

Art. 12 - Recupero di somme: facoltà di rivalsa e surroga

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

2. Alla Società, che ha facoltà di rivalsa nei confronti dell'assicurato, spettano la restituzione degli onorari, delle competenze e delle spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente o stragiudizialmente, qualora le abbia sostenute o anticipate, nella misura in cui le stesse siano state recuperate dalla controparte.

3. In ogni caso l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1916 Codice Civile, cede alla Società tutti i diritti a conseguire da terzi il rimborso delle spese sostenute a qualsiasi titolo, acconsentendo altresì all'esercizio delle relative azioni.

Art. 13 - Estensione territoriale

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

2. Nell'ipotesi di controversie contrattuali controverse contrattuali in materia di lavoro, relative a locazione o proprietà, con i fornitori, relative a contratti di appalto / subappalto e relative alla chiamata in causa della Compagnia di RC la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati negli stati membri dell'UE, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.

3. Nell'ipotesi di controversie contrattuali con i clienti, con agenti/rappresentanti e in materia amministrativa, fiscale e tributaria la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 14 - Coesistenza di copertura di responsabilità civile

La presente polizza, nei limiti delle prestazioni garantite, e delle eventuali condizioni aggiuntive acquistate, opera in secondo rischio qualora esista altra copertura assicurativa, da chiunque stipulata, che garantisca la responsabilità civile dell'assicurato ai sensi dell'art. 1917 Cod. Civ.

Art. 15 - Obblighi del Contraente

Il Contraente è obbligato a fornire le indicazioni e consegnare all'Assicurato la documentazione prevista dall'articolo 30 (Documentazione) comma 7 del Regolamento ISVAP n. 35.

Ai sensi di tale articolo il Contraente deve, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, consegnare all'Assicurato le condizioni di assicurazione.

Art. 16 - Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente e dell'Assicurato, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 17 - Rinvio e clausola o accordi particolari

1. I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.

2. Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società.

Art. 18 - Massimale

Gli oneri oggetto della garanzia previsti dall'art. 22 - Prestazioni garantite sezione Azienda e dall'art. 24 - Prestazioni garantire sezione Circolazione, sono rimborsati entro il limite di € 10.000,00 (diecimila) per caso assicurativo con il limite annuo per azienda di € 30.000,00.

Art. 19 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide :

a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;

b) in materia fiscale ed amministrativa salvo laddove previsto dalle Condizioni di polizza;

c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;

d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, controversie tra soci e/o amministratori o tra questi e la società;

e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, aeromobili, veicoli che viaggiano su tracciato veicolato e su funi metalliche;

f) per fatti dolosi delle persone assicurate salvo laddove previsto dalle Condizioni di polizza;

g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

h) per controversie derivanti dalla circolazione di veicoli;

i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;

j) per controversie contrattuali con i clienti per inadempienze proprie o di controparte, relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente e/o dall'Assicurato nell'esercizio della Sua attività;

k) per compravendita e permuta di immobili;

l) per controversie sulla locazione, proprietà e appalto/subappalto relativamente ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali o impianti. Tale esclusione non opera nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato operi nell'Edilizia;

m) per controversie relative all'affitto d'azienda;

n) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;

o) per vertenze nei confronti dei propri agenti o rappresentanti;

p) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica e di operatore sanitario;

q) per vertenze con le Società mandanti;

r) per le vertenze contrattuali con la Società;

s) per i casi di adesione ad azioni di classe (class action);

t) per vertenze di valore inferiore ad € 1.000,00;

u) per controversie di natura contrattuale quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo quelle legate all'adempimento delle prestazioni professionali o comunque all'adempimento di obblighi di produzione / commercio di beni e/o servizi.

Condizioni particolari – Sezione Attività

Art. 20 – Assicurati

1. Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - vengono prestate a tutela dei diritti dei soggetti assicurati di seguito identificati:

• **Per le Società di persone:** l'Azienda assicurata associata al Contraente che aderisce alla presente polizza collettiva, i Soci, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori dell'Azienda con contratto di lavoro a progetto.

• **Per le Società di capitale:** l'Azienda assicurata associata al Contraente che aderisce alla presente polizza collettiva, il Legale rappresentante, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, e tutti gli altri collaboratori dell'Azienda con contratto di lavoro a progetto.

• **Per le Ditte individuali e le Imprese familiari:** l'Azienda assicurata associata al Contraente che aderisce alla presente polizza collettiva, il Titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività.

• **Per i Liberi professionisti e per gli Studi Associati:** l'Azienda assicurata associata al Contraente che aderisce alla presente polizza collettiva, il Libero professionista, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i familiari del professionista che collaborano nella professione e tutti gli altri collaboratori dell'Azienda assicurata.

2. Nel caso di controversie fra Assicurati della stessa Azienda assicurata le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'azienda assicurata contraente del certificato di assicurazione.

Art. 21 – Ambito di operatività della polizza

Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - che il Contraente e l'Assicurato dichiarano di conoscere ed approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate per i casi assicurativi previsti dall'art. 22 - Prestazioni Garantite a tutela dei diritti dell'azienda assicurata per fatti inerenti all'esercizio dell'attività assicurata con la presente polizza.

Art. 22 – Prestazioni garantite

Le garanzie previste all'art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - valgono per:

1. **Difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni.** La difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni comminate di importo superiore a € 1.000,00.

2. **Difesa penale per delitti dolosi.** La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività o professione descritta in polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano assolti (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

La prestazione opera in deroga all'Art. 19 – Esclusioni, lett. b) ed f).

3. **Richiesta di risarcimento danni.** L'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persona o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.

4. **Controversie per danni cagionati a terzi,** in conseguenza di fatti o atti dell'assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norme di legge;

5. **Formulazione di denuncia – querela,** con successiva costituzione di parte civile nell'instaurando giudizio in sede penale.

Art. 23 – Fallimento, concordato preventivo, inabilitazione o interdizione dell'azienda assicurata, liquidazione. Alienazione dell'azienda o dell'attività indicata in polizza.

1. Alla data di dichiarazione del fallimento il contratto si risolve di diritto e la Società è liberata da ogni ulteriore prestazione anche in riferimento ai casi assicurativi già in trattazione.

2. Il contratto si risolve di diritto in caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo, liquidazione volontaria o coatta amministrativa dell'azienda, inabilitazione o interdizione dell'azienda assicurata. In tali casi, l'eventuale liquidazione dei sinistri già in essere dovrà avvenire in conformità alle normative che regolano le procedure e gli status giuridici di cui sopra.

3. Dalla risoluzione del contratto stesso consegue l'obbligo della Società al rimborso del premio pagato e non goduto.

4. L'assicurato, in caso di alienazione dell'azienda a titolo oneroso o gratuito, della trasformazione dell'azienda o della modifica dell'attività indicata in polizza, deve darne immediata notizia alla Società, ai sensi dell'art. 3 del presente contratto.

5. In caso di alienazione dell'azienda i diritti e gli obblighi dell'assicurato si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del premio successivo alla alienazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso.

Condizioni particolari – Sezione Circolazione

Art. 24 – Assicurati

Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione vengono prestate a favore dell'Assicurato. In particolare le garanzie vengono prestate SU VEICOLO:

- all'Azienda associata al Contraente in qualità di proprietario o locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing,
- al conducente autorizzato,
- ai trasportati.

Nel caso di controversie fra Assicurati della stessa Azienda assicurata le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'azienda assicurata contraente del certificato di assicurazione.

Art. 25 – Prestazioni garantite

Per i veicoli assicurati le garanzie valgono per i soggetti assicurati di cui all'art. 24 per le seguenti prestazioni:

1. **Richiesta di risarcimento danni.** L'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale.

2. **Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni.** La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale.

3. **Dissequestro del veicolo.** L'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale.

4. **Opposizione avverso sanzioni amministrative.** Proporre ricorso o opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di sospensione della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso.

La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione o del ricorso.

L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso.

La presente garanzia opera a parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. 19 lettera a) limitatamente alla materia amministrativa.

INFORMATIVA PRIVACY ex art. 13 D.Lgs. n. 196/03

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, di seguito in breve **ARAG SE**, in qualità di Titolare del trattamento, effettua il trattamento dei dati personali di clienti potenziali, contraenti, assicurati, danneggiati nell'ambito della gestione ordinaria dei rapporti con gli stessi, acquisendo, ove necessario, il consenso. Il trattamento per fini commerciali viene effettuato solo se autorizzato espressamente dall'interessato. Tutti i dati personali, sensibili e giudiziari sono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal d.lgs. n. 196/03 (di seguito Codice Privacy) e delle direttive emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.

1. Finalità assicurative: il trattamento dei dati forniti avviene al fine di consentire la gestione dei servizi assicurativi previsti, in particolare predisposizione e stipulazione di proposte e contratti di assicurazione, raccolta dei premi, gestione e liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione e per ogni altra attività attinente l'esercizio dell'attività assicurativa, per l'adempimento di obblighi di legge, derivanti dal contratto di assicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e del finanziamento del terrorismo, gestione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale, gestione e controllo interno, attività statistiche. Il trattamento dei dati conferiti avviene entro i limiti strettamente necessari alla fornitura dei suddetti servizi. Il trattamento può inoltre riguardare eventuali dati sensibili e giudiziari contenuti in cartelle cliniche, perizie mediche, procedimenti giudiziari o amministrativi, etc., quando strettamente necessari alla fornitura dei servizi richiesti.

2. Finalità promozionali, invio di comunicazioni commerciali, ricerche di mercato: il trattamento dei dati può inoltre avvenire da parte di ARAG SE:

- i) per finalità di informazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di ARAG SE ovvero di prodotti e servizi di soggetti terzi, tramite posta elettronica, fax, sms, social networking ed altri strumenti automatizzati di comunicazione, tramite strumenti tradizionali quali posta nonché qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza;
- ii) per lo svolgimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti;
- iii) per la comunicazione ad altri soggetti, che operano in Italia o all'estero come autonomi titolari, in relazione alla promozione commerciale o vendita da parte degli stessi di prodotti o servizi propri od offerti da soggetti terzi con le modalità di cui al punto i).

3. Conferimento dei dati: i dati personali comuni, dati sensibili o giudiziari, così come definiti dall'art. 4 del Codice Privacy, trattati per la fornitura dei servizi richiesti, possono essere forniti direttamente dall'interessato, da altri soggetti (es. contraenti di polizze collettive o individuali che forniscono i dati degli assicurati e/o dei beneficiari) o da altri operatori assicurativi (agenti, broker, banche, imprese di assicurazione). In assenza del conferimento dei dati richiesti per le finalità assicurative di cui al punto 1. ARAG SE non potrà fornire i servizi assicurativi previsti. Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2. è facoltativo e non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di promozione e informazione commerciale di prodotti e servizi assicurativi, nonché ricerche di mercato e indagini sulla qualità e soddisfazione della clientela.

4. Modalità di trattamento dei dati: il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice Privacy, secondo modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornire i servizi richiesti ed in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. I dati personali possono essere trattati dai dipendenti e collaboratori del Titolare, in qualità di responsabile, incaricato del trattamento o amministratore di sistema, nell'ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, nel rispetto delle finalità di cui alla presente informativa. Per talune attività di natura tecnica od organizzativa possono essere utilizzati soggetti esterni che, quando richiesto, sono nominati responsabili del trattamento dei dati o amministratori di sistema. Il relativo elenco è disponibile gratuitamente, a richiesta, all'indirizzo sotto riportato.

5. Ambito di comunicazione e diffusione: i dati personali possono essere comunicati a soggetti facenti parte della "catena assicurativa" - che potranno operare come autonomi titolari o responsabili del trattamento - quali agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, broker, banche, SIM, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, studi legali, strutture sanitarie ed altri erogatori di servizi, attuari, consulenti tecnici, periti, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori di servizi che svolgono, quali outsourcer, servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, postali e di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, soggetti coinvolti nello specifico rapporto assicurativo (contraenti, assicurati, beneficiari), ANIA ed altri organismi associativi del settore assicurativo, Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, IVASS ed altri Enti Pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo. Inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità indicate, ad ARAG SE con sede in Dusseldorf (Germania), Arag Platz n. 1, di cui il Titolare è la filiale italiana, o ad altre società dello stesso gruppo assicurativo.

Il consenso richiesto riguarda pertanto, oltre al trattamento e le comunicazioni da parte di ARAG SE, anche i trattamenti e le comunicazioni effettuati dai soggetti predetti.

I dati personali possono essere trasferiti anche fuori del territorio nazionale ai soggetti sopra elencati sempre nel rispetto delle finalità descritte. In nessun caso i dati conferiti saranno diffusi.

6. Diritti dell'interessato: l'interessato può esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy ed in particolare, a titolo esemplificativo, ottenere conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e richiederne la comunicazione; avere conoscenza dell'origine dei dati e delle modalità del trattamento; verificare l'esistenza, aggiornare e rettificare i propri dati; inibire l'invio di comunicazioni e il trattamento per finalità commerciali. E' possibile inoltre opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati, richiedere la cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge.

Si informa che l'eventuale opposizione al trattamento per finalità promozionali e commerciali con modalità automatizzate di contatto sarà estesa all'invio di comunicazioni con modalità tradizionali aventi le medesime finalità.

Per l'esercizio dei suddetti diritti è possibile rivolgersi a: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Servizio Privacy, Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona; fax: 045.8290499; e-mail: servizio.privacy@arag.it.

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nell'Informativa in materia di trattamento dei dati personali – D.Lgs. N.196/03: 01/2016

Polizza Tutela Legale per le imprese

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo – Aggiornamento 10/2018

Società: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Prodotto: “Contratto collettivo di assicurazione di Tutela legale Attività e Circolazione per le Aziende associate a FAI Service”

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questo prodotto assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi sotto indicati.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE ATTIVITA'

- ✓ Difesa penale per delitti colposi /
contravvenzioni
- ✓ Difesa penale per delitti dolosi
- ✓ Richiesta di risarcimento danni a persone
e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi
- ✓ Controversie per danni cagionati a terzi
- ✓ Formulazione di denuncia - querela

SEZIONE CIRCOLAZIONE

- ✓ Richiesta di risarcimento danni connessi
alla circolazione stradale
- ✓ Difesa penale per delitti colposi o
contravvenzioni connessi ad incidente
stradale
- ✓ Dissequestro del veicolo
- ✓ Opposizione avverso le sanzioni
amministrative

La polizza prevede il massimale di € 10.000 per caso assicurativo con il limite annuo di € 30.000.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva,
concorrenza sleale
- ✗ vertenze tra amministratori e/o soci o tra
questi e la società
- ✗ fatti dolosi delle persone assicurate, salvo
laddove diversamente previsto,
- ✗ fusioni, modificazioni, trasformazioni
societarie;
- ✗ affitto d'azienda o a contratti di leasing
immobiliare;
- ✗ fatti derivanti dalla proprietà o dalla guida di
imbarcazioni, aeromobili, veicoli che
viaggiano su tracciato veicolato e su funi
metalliche;
- ✗ vertenze con la Società.

L'elenco è esemplificativo. L'elenco completo delle esclusioni è nelle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti alla copertura?

- ! le prestazioni di polizza sono garantite con una franchigia fissa e assoluta di € 1.000 per evento;
- ! nell'ambito della sezione tutela legale è garantita la difesa penale per contravvenzioni di importo superiore a € 1.000.

L'elenco è esemplificativo. L'elenco completo dei limiti di copertura è nelle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione ti copre per i sinistri che siano insorti e il cui foro di competenza si trovi in uno dei seguenti territori:
 - nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino in materia amministrativa;
 - in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo, in tutte le altre ipotesi.
- ✓ L'Assicurazione non ti copre invece per i casi assicurativi che insorgono fuori dai suddetti limiti territoriali.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del certificato di assicurazione.

Puoi pagare il premio tramite Bonifico Bancario o Postale, Assegno Bancario, Circolare o Postale non trasferibile, Bollettino di Conto Corrente Postale, Vaglia Postale, Contante, carte di credito e di debito.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di assicurazione, se in quel momento il premio e gli eventuali accessori sono stati corrisposti; in caso diverso produce effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel Certificato di assicurazione.

La copertura è senza tacito rinnovo, pertanto cessa automaticamente alla scadenza indicata nel Certificato di assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

Il certificato è senza tacito rinnovo, pertanto cessa automaticamente alla scadenza indicata nel certificato senza che sia necessario inviare disdetta.